

67

**Ordinanza Municipale
concernente le piscine e fontane
private**

(dell'11 giugno 2007)

Il Municipio di Bellinzona,

richiamati gli art. 6, 7 e 27 del Regolamento per la fornitura di acqua delle Aziende Municipalizzate della Città di Bellinzona (AMB) del 18 dicembre 1995, approvato dalla Sezione enti locali con decisione del 24 maggio 1996,

visti gli art. 192 LOC e 44 RALOC,

ordina:

1. Ogni allacciamento alla rete comunale di distribuzione dell'acqua potabile destinato anche a delle piscine (a partire da un volume 3 metri cubi) o fontane, deve essere oggetto di regolare domanda di concessione alle Aziende municipalizzate di Bellinzona - sezione Acqua potabile (in seguito denominata Azienda).
2. Le piscine con volume pari o superiore a 5 (cinque) metri cubi devono essere equipaggiate con un impianto di riciclaggio e di trattamento dell'acqua.
3. Il riempimento deve essere preliminarmente annunciato all'Azienda (tel: 091/850.49.49, fax: 091/850.49.15, mail amb@bellinzona.ch) e autorizzato da quest'ultima, che ha facoltà di fissare la data e l'ora di questa operazione, in modo da evitare inconvenienti nella normale erogazione di acqua potabile agli utenti.
4. È vietato il riempimento con tubazioni volanti, qualora queste non siano provviste di una valvola di ritenuta.
5. L'erogazione dell'acqua per uso domestico ha precedenza assoluta rispetto all'erogazione per piscine e fontane.
In caso di scarsità d'acqua la alimentazione di fontane e piscine sarà vietata o eventualmente sospesa.
6. La vigilanza sul territorio sarà curata dalla Polizia comunale, che opererà in stretta collaborazione con l'Azienda.
7. Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con multa fino fr. 10'000.- (diecimila)
Restano riservate le disposizioni penali.
8. La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2007.

Adottata dal Municipio con risoluzione no. 566 dell'11 giugno 2007.

Pubblicata all'Albo comunale dal 19 giugno 2007 al 3 luglio 2007.